

Palermo, 7 maggio 2019

Prot. n. 4182

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli – del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del D.lg. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 62703 dell'11/04/2019, con la quale per il biennio 2019-2020, vengono adeguati gli importi di cui all'art. 2, comma 5 del D.M. n. 38 del 2013;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 29 marzo 2019 recante il prot. n. 2861/R.I, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 29/03/2019, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

Considerato che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione di una nuova rivendita nei comuni di Palermo, Biancavilla (CT), e Tremestieri Etneo (CT);

Ritenuto di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente, in merito alla istituzione di una nuova rivendita per i seguenti motivi:

- ✓ **Comune di Tremestieri Etneo (CT):** In merito all'esito del precedente concorso per l'assegnazione di una nuova rivendita nel Comune di Tremestieri Etneo, indetto con avviso prot. n. 6335/r.i. del 22/08/2017, si chiarisce che lo stesso è andato deserto in quanto, entro il termine del 29/09/2017, fissato dal Bando di gara, non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione. Si ritiene, comunque, che a questa seconda prova possano partecipare persone appartenenti alle categorie cui il concorso è riservato.
La circostanza che nel Comune di Tremestieri Etneo l'attuale assetto di vendita soddisfa ampiamente le esigenze di servizio, non è di per sé preclusiva alla istituzione di una nuova rivendita, in quanto la zona di gara, individuata a seguito di accurati sopralluoghi eseguiti da funzionari dell'ufficio, non rientra nella sfera di influenza di alcuna delle rivendite già esistenti. Nel corso dei sopralluoghi, regolarmente verbalizzati, infatti, è emerso che la rivendita più vicina dista metri 880. Inoltre è stata riscontrata la presenza di un numero di locali a destinazione commerciale sufficienti ad espletare una proficua procedura di concorso pubblico. In particolare il locale sito al civico numero 14 della Piazza Tivoli risulta disponibile, poiché non adibito, attualmente, ad alcuna attività commerciale, libero, e quindi ipoteticamente designabile da più persone.

- ✓ **Comune di Biancavilla:** la circostanza che in tale Comune insistono già 11 rivendite ordinarie, 1 rivendita speciale e 2 patentini, a fronte di una popolazione di 23.703 abitanti, che soddisfano ampiamente le esigenze di servizio, non è di per sé preclusiva alla istituzione di una nuova rivendita, in quanto la zona di gara, individuata a seguito di accurato sopralluogo eseguito da funzionari dell'ufficio, non rientra nella sfera di influenza di alcuna delle rivendite già esistenti. Nel corso del sopralluogo, regolarmente verbalizzato, infatti, è emerso che la rivendita ordinaria più vicina dista metri 1080 circa, mentre la rivendita speciale dista metri 800 circa. Inoltre è stata riscontrata la presenza di un numero di locali a destinazione commerciale sufficiente ad espletare una proficua procedura di concorso pubblico. Anche il funzionamento dei patentini, in quanto punti vendita secondari, non è impeditiva dell'istituzione di nuove rivendite, potendo gli stessi, se del caso, essere soppressi, al fine di mantenere una ordinata e razionale dislocazione della rete di vendita nel Comune interessato. Infatti, come già chiarito in altre occasioni, la presenza di patentini non costituisce un ostacolo alla istituzione della rivendita, perché gli stessi sono destinati a svolgere una funzione ausiliaria della rete di vendita e non possono quindi mai sostituirsi ad una rivendita ordinaria quando, come nel caso concreto, vi sono le condizioni per la sua istituzione.

- ✓ **Comune di Palermo:** Da un ulteriore sopralluogo effettuato da questo Ufficio tutti i locali inseriti nella zona di gara rispettano i parametri di distanza previsti per legge e la redditività di zona è superiore al minimo previsto dal recentissimo aggiornamento di cui al Decreto Direttoriale dell'11/04/2019 sui parametri previsti all'art. 2 del D.M. n. 38/2013. Infine, si osserva che il trasferimento della rivendita n. 383 è avvenuto nel 2015. Per di più il reddito conseguito dall'allora titolare non è mutato per l'anno 2016 anche nella zona di nuova ubicazione fino al cambio di titolarità avvenuto nel 2017. Pertanto, si conferma l'utilità della nuova istituzione nell'interesse del servizio per sopperire ad una carenza di offerta nella zona di riferimento.

- ✓ **Comune di Terrasini:** Rispetto alla proposta di istituzione di una nuova rivendita l'associazione di categoria non ha ritenuto di formulare osservazioni, ma valuta favorevolmente l'indizione di una procedura di gara ad evidenza pubblica;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai titolari di rivendite più vicine situate a distanza inferiore a metri 600 effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013;

Considerato che nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti controinteressati;

Infine, in merito al pregiudizio economico derivante dalle nuove istituzioni si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 38/2013, la valutazione circa la convenienza e opportunità di istituire una nuova rivendita deve avere riguardo al preminente interesse del servizio di vendita, risultando secondario, se non irrilevante, il mantenimento del reddito conseguito dalle rivendite esistenti, anche alla luce di quanto prevede l'art. 4 del vigente Capitolato d'onori, in base al quale l'Amministrazione non è tenuta a garantire all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.

La salvaguardia del reddito è peraltro di riflesso assicurata, in certa misura, attraverso il criterio della produttività di zona, non essendo consentito l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine alla zona interessata non è pari o superiore a predeterminati limiti, parametro ricorrente nella fattispecie.

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate

A P P R O V A

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 2° semestre del 2019. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Margherita Farina
F.to FARINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA SICILIA
PALERMO

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 4 e 5, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2018)			
Allegato all'atto n. 4182 del 07/05/2019			
COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
TERRASINI	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 11 AL CIVICO N. 27 E LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 24 AL CIVICO N. 44	CONCORSO
PALERMO	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA CLAUDIO DOMINO LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 28 AL CIVICO N. 36 E VIA GERARDO ASTORINO LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 22 AL CIVICO N. 54	ASTA
BIANCAVILLA	CT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIALE DEI FIORI LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 120 AL CIVICO N. 154 E LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 121 AL CIVICO N. 155	CONCORSO
TREMESTIERI ETNEO	CT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI PIAZZA TIVOLI DAL CIVICO N. 1 AL CIVICO N. 50	CONCORSO

IL DIRETTORE
Dott.ssa Margherita Farina
F.to FARINA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93